86/2026

Sent.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di Giudice Unico delle pensioni,

visto l'atto introduttivo del giudizio;

esaminati gli altri atti e i documenti tutti di causa;

Uditi all'udienza tenuta in data 17/11/2025, con l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno, l'Avv. Andrea de Cadilhac per la ricorrente e l'Avv. Andrea Botta per l'INPS;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso sul ricorso iscritto al n. 78249 del registro di Segreteria, promosso dalla sig.ra XX,

nata a omissis, il omissis, residente in omissis, Via omissis, omissis, c. f. omissis, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea de Cadilhac (c. f. DCDNDR68R19H501W), domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Francesco Grimaldi, 47, con indicazione per le comunicazioni

via email all'indirizzo PEC andreadecadi-lhac@ordineavvocatiroma.org, e via telefax al n. 06.58334252.

contro

L'I.N.P.S. - Istituto Nazionale Previdenza Sociale - in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Mangiapane, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma alla via Cesare Beccaria, 29;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

FATTO

1.Con il ricorso in riassunzione la ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare il diritto al beneficio contributivo ex art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000.

La ricorrente ha rappresentato che:

- è dipendente pubblico dal 29.12.2004 e svolge attività lavorativa presso Ministero dell'Interno, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- con verbale del 9.5.2016, veniva riconosciuta invalida civile nella misura del 75% con conseguente diritto alla contribuzione figurativa ex Art. 80, comma 3, L. 388/2000;
- con verbale di revisione del 9.1.2020 la Com-

missione medica Inps riconosceva un'invalidità civile nella misura del 70%;

- è impossibilitata nello svolgimento dell'attività lavorativa e si trova nelle condizioni di invalidità nella misura superiore al 75%, versando in gravi condizioni di salute dovute a ipotiroidismo, pregresso morbo di basedow, pregresso intervento chirurgico novembre 2016 per carcinoma mammella sinistra, trattamento RT, in terapia ormonale, sottoposta c controlli periodici ormonali, oncologici e scintigrafia ossea, ecc.;
- con lettera a mezzo pec del 4.8.2020 la ricorrente chiedeva all'INPS di poter fruire della contribuzione figurativa ex Art. 80, L. 388/2000, a cui tuttavia ad oggi non veniva dato riscontro,

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

concludendo in conformità, con richiesta di distrazione delle stesse in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.

2. L'INPS si è costituito in giudizio con memoria con la quale ha, preliminarmente, eccepito:

- l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse attuale a ricorre in violazione dell'art. 100 c.p.c., la maggiorazione con-

tributiva potrebbe essere concessa, solo su domanda, al momento della liquidazione della pensione o del supplemento;

- l'infondatezza del ricorso in quanto l'organismo sanitario deputato alla verifica della sussistenza dello stato di invalidità non ha evidenziato l'esistenza delle condizioni che avrebbero dato titolo al diritto.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

3. Con ordinanza n. 154/2023 di questa Sezione è stata disposta l'acquisizione di un motivato parere a cura del Collegio Medico Legale in ordine al quesito se le infermità di cui è affetta la ricorrente integrano un'invalidita' superiore al 74%, ai sensi dell'art. 80, comma 3, della legge 388/2000.

3.1 Il consulente incaricato a riscontro dell'incombente istruttorio ha prodotto agli atti di causa relazione periziale definitiva datata 9 giugno 2025.

4.A conclusione dell'udienza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1.Preliminarmente va disattesa l'eccezione formulata dall'Inps di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse attuale a ricorre in violazione dell'art. 100 c.p.c..

In tal senso si evidenzia -come chiarito dalla giurisprudenza- che la l. n. 388 del 2000, art. 80, comma 3, attribuisce al lavoratore il beneficio dell'accredito ancor prima del verificarsi degli (ulteriori) eventi condizionanti il diritto all'erogazione del trattamento pensionistico; logico corollario di quanto precede è la sussistenza di un interesse ad agire per il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva quale diritto distinto ed autonomo (rispetto al diritto a pensione), previo accertamento del requisito sanitario che lo legittima (in terminis, Corte dei conti, Sez. I App., n. 253/2023).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2.Nel merito il ricorso è fondato.

In tal senso si rileva che nella fattispecie risulta esaustivo il parere reso dal Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti, che ha passato analiticamente in rassegna le vicende sanitarie dell'interessata, con un'attenta disamina del carteggio.

Il consulente incaricato ha, preliminarmente, svolto le seguenti considerazioni medico legali "…

la ricorrente sulla base della documentazione sanitaria, remota e recente e dell'esito della visita medico legale condotta in corso di O.P. risulta es-

sere affetta da una serie di patologie che trovano il seguente inquadramento medico-legale:

- Ca mucinoso infiltrante a medio grado di differenziazione pT1CpN0G2 in attuale terapia ormonale in follow up semestrale" codice 9323 (70% alla data della verifica INPS) - codice 9322 NEOPLASIE A PROGNOSI FAVOREVOLE CON MODESTA COMPROMISSIONE FUNZIONALE (11% alla data odierna valutato in corso di O.P.);

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

- "istero-annessiectomia per k in situ G1 in stadio FIGO 1A in follow up oncologico, per analogia e parametrato ai codici 9323-9325 80%.

- Pregresso M. di Basedow con ipotiroidismo in trattamento farmacologico menomazione inferiore al 10% (non utile all'incremento della percentuale di invalidità) di invalidità.

- Ipoacusia mista a maggior componente trasmissiva a sinistra. Normacusia destra menomazione inferiore al 10% (non utile all'incremento della percentuale di invalidità) di invalidità.

Nel procedere alla valutazione globale bisogna tenere conto che a mente dell'art. 5 del D. Lgs. N. 509/1988 non vengono considerate le minorazioni inscritte tra lo 0 ed il 10% purché non concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese nelle fa-

sce superiori che vengono valutate complessivamente.

A ciò si può aggiungere un ulteriore valore del 5% in misura di incidenza, della invalidità complessiva, sulla capacità lavorativa semispecifica e specifica.

Dovendo poi valutare infermità coesistenti (le patologie riguardanti l'apparato osteoarticolare, l'apparato immunitario, apparato psichico e patologia neoplastica), che interessano, cioè, organi ed apparati funzionalmente distinti tra loro, occorre, secondo quanto previsto, applicare la formula di Balthazard: IT= (IP1 80 + IP2 11) – (IP1 x IP2) da cui deriva una invalidità complessiva attuale pari all' 82% (2023).

Tale complesso menomativo, in relazione alla situazione clinica della ricorrente, era presente dal gennaio 2023, epoca del secondo intervento per k endometriale in situ mentre la percentuale di invalidità all'atto della visita medico legale effettuata in data 09/01/2020 era correttamente riconducibile al 70% come riportato al verbale dell'Ente Previdenziale.)".

L'organo consulenziale sulla base di tali considerazioni, ha espresso parere che:

"*le infermità di cui è, ad oggi, affetta la ricor-*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

rente XX integrano un'invalidità civile superiore al 74%, ossia 82%, ai sensi dell'art. 80, comma 3 con decorrenza dal gennaio 2023, fermo restando il corretto inquadramento eseguito a cura della Commissione Medico Legale INPS (09/01/2020) con riconoscimento all'epoca di una percentuale del 70% in regime di revisione".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Si ritiene che il giudizio espresso dall'organo di consulenza d'ufficio, reso a seguito di un accurato esame delle vicende sanitarie dell'interessata, sia razionale e plausibile e, per l'effetto, il beneficio richiesto debba essere riconosciuto con decorrenza dal gennaio 2023.

3. Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del difensore antistatario come da dispositivo. Nulla per le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica quale Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe nei termini di cui in motivazione. Le spese legali in favore del difensore antistatario del ricorrente -Avv. Andrea de Cadilhac- sono liquidate in euro 1.500, oltre IVA e CPA. Nulla per le spese del giudizio.

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, recante "codice in materia di protezione dei dati personali", dispone che, a cura della Segreteria e a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art.52.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 17 novembre 2025.

IL GIUDICE

Giuseppe DI BENEDETTO

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 26.02.2026
per il Dirigente
F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI
CONTI
26.02.2026
12:01:55
GMT+01:00